

Edizione di mercoledì 17 gennaio 2018

RISCOSSIONE

Compensazioni sospette e pagamenti delle PA: le novità

di Angelo Ginex

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Legge di bilancio 2018: le novità in materia di dividendi black list

di Marco Bargagli

AGEVOLAZIONI

Per i dipendenti accesso al regime forfettario con limite di reddito

di Fabio Garrini

REDDITO IMPRESA E IRAP

Bilanci 2017 a metà strada tra derivazione semplice e rafforzata

di Enrico Ferra

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento

di Dottryna

RISCOSSIONE

Compensazioni sospette e pagamenti delle PA: le novità

di Angelo Ginex

In materia di accertamento e riscossione, tra le **novità** residuali apportate dalla **L. 205/2017** (c.d. Legge di bilancio 2018), si segnala la possibilità, per l'Agenzia delle Entrate, di bloccare preventivamente le **compensazioni sospette** e, per le Pubbliche Amministrazioni, di bloccare i **pagamenti** di importo superiore ad euro 5.000.

Per quanto concerne il **blocco delle compensazioni sospette**, si evidenzia che l'[**articolo 1, comma 990, L. 205/2017**](#) ha inserito, nell'[**articolo 37 D.L. 223/2006**](#), il **comma 49-ter**, che prevede un meccanismo preventivo di controllo delle compensazioni eseguite mediante modello F24.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate può **sospendere**, per un periodo di durata fino a 30 giorni, l'esecuzione della **delega di pagamento** di cui all'[**articolo 17 D.Lgs. 241/1997**](#), per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni.

Se, all'esito del controllo, il credito risulta correttamente utilizzato, il **pagamento** può essere **eseguito**. Comunque, il pagamento si considera eseguito (al giorno di presentazione della delega stessa) decorsi 30 giorni dalla presentazione della delega, in assenza di blocco ad opera dell'Agenzia delle Entrate.

Secondo la Relazione tecnica al disegno di legge, i **rischi** potrebbero verificarsi quando il **credito da compensare** si riferisce ad anni risalenti e ove il soggetto titolare del credito **non coincida** con quello che deve effettuare il versamento.

Le **modalità di attuazione** della presente norma saranno disciplinate da un **provvedimento** dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto concerne il **blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni** e delle società a totale partecipazione pubblica, l'[**articolo 1, comma 986, L. 205/2017**](#) ha modificato l'[**articolo 48-bis D.P.R. 602/1973**](#), abbassando il limite che cagiona il blocco da euro 10.000 ad euro 5.000.

Quindi, a partire **dal 1° marzo 2018**, le Pubbliche Amministrazioni, prima di procedere al pagamento di somme di importo superiore ad euro 5.000, **inoltrano in via telematica una richiesta** all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, al fine di verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso, in relazione ad una o più cartelle di pagamento, per un **importo complessivo pari almeno ad euro 5.000**.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nei 5 giorni feriali successivi al ricevimento della richiesta, esegue le **opportune verifiche** e il pagamento può essere effettuato se la stessa non fornisce alcuna risposta nel termine indicato o comunica che il soggetto non risulta inadempiente.

Al contrario, se l'Agenzia delle Entrate-Riscossione riscontra la presenza di un **debito**, deve comunicare alla Pubblica Amministrazione l'ammontare dello stesso e l'intenzione di procedere al pignoramento presso terzi delle somme.

In tal caso, la Pubblica Amministrazione **sospende il pagamento delle somme** fino a concorrenza dell'ammontare del debito indicato dall'Agenzia delle entrate-Riscossione e **per i 60 giorni successivi** a quello della comunicazione (sempre a partire **dal 1° marzo 2018**).

Decorso un periodo di 60 giorni senza che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione abbia notificato l'ordine di pagamento, la Pubblica Amministrazione provvede al **versamento delle somme** dovute al proprio creditore.

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DELLA FINANZA IN AZIENDA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Legge di bilancio 2018: le novità in materia di dividendi black list

di Marco Bargagli

La normativa sostanziale di riferimento in tema di dividendi di provenienza paradisiaca ha subito, nel corso degli anni, numerose modifiche.

Inizialmente, il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 (c.d. “correttivo Ires”) ha novellato l'[articolo 47, comma 4, Tuir](#), sostituendo la locuzione “**provenienti**” con quella “**corrisposti**”.

Tale primo intervento legislativo ha determinato come **diretta conseguenza** che i dividendi provenienti, **anche indirettamente** tramite una *sub-holding* ubicata in Paese a tassazione ordinaria, da un **soggetto localizzato in un paradiso fiscale**, non avrebbero comportato la **tassazione integrale** a carico del soggetto perceptor dei proventi **residente in Italia**.

Successivamente, per **evitare triangolazioni artificiose nella distribuzione dei dividendi**, il D.L. 223/2006 ha introdotto sia all'[articolo 47, comma 4](#), sia all'[articolo 89, comma 3, Tuir](#) la parola “**provenienti**”, prevedendo quindi la **tassazione integrale** anche per gli utili **indirettamente percepiti** dai paradisi fiscali.

Quindi i **dividendi provenienti**, anche indirettamente tramite *sub-holding white list*, da **Paesi a fiscalità privilegiata**, erano soggetti a **tassazione integrale** in capo al socio **residente nel territorio dello Stato**.

Con il D.Lgs. 147/2015, noto come **decreto per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese**, il legislatore ha introdotto **ulteriori importanti modifiche**, in vigore dal **7 ottobre 2015**, a seguito delle quali si realizzano le seguenti **nuove regole impositive**:

- la tassazione integrale dei dividendi opera solo qualora il socio residente in Italia **detiene** una **partecipazione diretta** in una società residente o localizzata in Stati o territori a **fiscalità privilegiata**;
- in caso di **partecipazione indiretta**, affinché operi la **tassazione integrale dei dividendi**, il socio residente deve essere titolare di una **partecipazione di controllo** (*ex articolo 2359 cod. civ.*) detenuta nella **sub – holding intermedia** estera che ha percepito utili da società **localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata**.

Si ricorda che la **legge di Stabilità 2016**, novellando l'[articolo 167, comma 4, Tuir](#), ha anche variato i **criteri di individuazione** del paradiso fiscale.

Infatti, dal **1° gennaio 2016** si considerano **privilegiati**:

- i regimi in cui “il **livello nominale di tassazione**” risulti **inferiore al 50 per cento** di quello applicabile in Italia;
- i **regimi speciali**, ossia quelli che **prevedono “particolari disposizioni”** che comportano un **livello di imposizione agevolato**.

In merito, si precisa che si considera **in ogni caso privilegiato** un **regime speciale** che **determina un livello di imposizione inferiore di oltre il 50 per cento** rispetto a **quello applicato in Italia**, nonostante **l'aliquota ordinaria** dello Stato o territorio **sia superiore alla metà di quella domestica**.

Infine, la legge di Bilancio 2018 ha apportato **ulteriori modifiche** al regime degli utili provenienti da Stati o territori a fiscalità privilegiata.

In particolare il secondo periodo dell'[articolo 89, comma 3, Tuir](#), rubricato **dividendi ed interessi**, è sostituito dal seguente: «*Gli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, e le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 167, comma 5, lettera b), l'effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un'attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento; in tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili».*

In buona sostanza:

- non concorrono a formare il reddito, in quanto esclusi da tassazione per il 50%, gli utili provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata, a condizione che **sia dimostrato l'effettivo svolgimento**, da parte del soggetto non residente, di **un'attività industriale o commerciale come sua principale attività nel mercato dello Stato o territorio di insediamento**;
- rimane la possibilità, **per il soggetto controllante residente** nel territorio dello Stato, di ottenere un **credito d'imposta sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione**, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti (50%) e nei **limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili**.

Prima delle modifiche, per poter **disapplicare la normativa antielusiva in rassegna**, il socio residente nel territorio dello Stato doveva dimostrare che dal **possesso delle partecipazioni non conseguiva l'effetto di localizzare i redditi** in Stati o territori a fiscalità privilegiata, anche mediante la presentazione di apposito interpello ex [articolo 167, comma 5, lettera b\), Tuir](#).

Inoltre, attualmente, ai fini degli [articoli 47, comma 4](#), e [articolo 89, comma 3, del Tuir](#), non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi d'imposta precedenti, nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità ordinaria.

La regola di tassazione vale anche se, a seguito dei nuovi criteri di individuazione del paradiso fiscale, al momento della percezione degli utili la controllata o partecipata estera è considerata residente in un Paese a fiscalità privilegiata.

Infatti, tali ultime disposizioni si applicano anche per gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi d'imposta in cui risultino integrate le condizioni per l'applicazione dell'[articolo 167, comma 4, Tuir](#) (che prevede i nuovi criteri di individuazione del paradiso fiscale).

Infine, sulla base delle disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2018:

- in caso di cessione delle partecipazioni, la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario;
- gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Percorsi di formazione tributaria

PERCORSO OPERATIVO DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Per i dipendenti accesso al regime forfettario con limite di reddito

di Fabio Garrini

Per evitare che l'accesso al regime forfettario possa nascondere intenti elusivi del contribuente, allettato dall'ipotesi di traslare parte del proprio reddito percepito nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente all'attività Iva per beneficiare della tassazione sostitutiva al 15%, è prevista una specifica **limitazione alla “convivenza” delle due forme reddituali**.

Il limite del reddito da lavoro dipendente

Il requisito in questione è stato uno dei più dibattuti e contestati ed è stato oggetto di una significativa correzione con la legge di Stabilità 2016.

Inizialmente, infatti, la [**lettera d\) del comma 54, L. 190/2014**](#) stabiliva una necessaria prevalenza dei redditi conseguiti nell'attività Iva rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente o assimilato; tale verifica poteva essere evitata se il rapporto di lavoro era cessato o la somma dei redditi derivanti dalla partita Iva e di lavoro dipendente o assimilato non eccedevano l'importo di € 20.000.

Questa disposizione comportava che, qualora un contribuente svolgesse sia attività di lavoro autonomo o impresa, e fosse, al contempo, un lavoratore dipendente ovvero un pensionato, il reddito conseguito dalla **partita Iva** dovesse essere **prevalente**.

Si pensi, ad **esempio**, ad un imprenditore che è anche titolare di un contratto di lavoro dipendente e conseguiva redditi complessivi nell'anno per € 25.000: poteva rientrare nel **regime agevolato**, se il **reddito d'impresa** risultava superiore ad € 12.500.

Le **soglie di ricavi/compensi** particolarmente **limitate** (e, di conseguenza, il reddito d'impresa/lavoro autonomo che può essere ritratto dall'attività) facevano scattare, seppur in presenza di una pensione o di un reddito di lavoro dipendente di ridotto importo, la preclusione. Con la conseguenza che, **per chi aveva un reddito di lavoro dipendente o pensione, era praticamente impossibile accedere al regime forfettario**.

Tale previsione è stata **soppressa** dalla legge di Stabilità per il 2016 (quindi, di fatto, è risultata operativa solo per l'accesso al regime nell'anno 2015).

In **sostituzione** è stato introdotto un **vincolo più ampio e “autonomo”** rispetto alle risultanze reddituali derivanti dalla partita Iva: tra le **cause di esclusione** contenute nel successivo [**comma 57 della L. 190/2014 è stata aggiunta la lettera d-bis**](#), in base alla quale, dal 2016, è

precluso l'accesso al regime forfettario a coloro che **nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000.**

Quindi non è più prevista la prevalenza del reddito ritratto dalla partita Iva; al contrario è necessario **verificare il solo reddito ritratto dai rapporti di lavoro dipendente**, che potrebbe anche essere superiore a quello relativo all'attività imprenditoriale o professionale.

Evidentemente, nell'individuazione del limite di reddito indicato dalla nuova causa ostantiva, ci si deve riferire indistintamente a **tutti i redditi di lavoro dipendente o assimilato** (quindi, se il contribuente avesse un rapporto di lavoro dipendente ed una pensione o una collaborazione, tutti questi redditi andrebbero **sommati**).

Per esplicita previsione della citata lett. d-bis, **taле limite non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell'anno precedente**; la [**circolare AdE 10/E/2016**](#) osserva che tale esonero non opera qualora nel medesimo anno sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia.

Nel medesimo documento di prassi si afferma la **rilevanza del citato limite** nell'ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma **ne abbia intrapreso uno nuovo**, ancora in essere al 31 dicembre.

Ai fini della non applicabilità della causa di esclusione in commento rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute **nell'anno precedente** a quello di applicazione del regime forfettario.

Da notare come il tenore letterale della norma e della [**circolare AdE 10/E/16**](#) non offra alcuna esimente nel caso in cui il rapporto di lavoro fosse cessato nel medesimo anno di apertura della partita Iva.

Pertanto, ipotizzando un contribuente che ha conseguito reddito di lavoro dipendente nel 2017 per € 40.000 lordi:

- la **cessazione** del rapporto di lavoro nel corso del mese di **dicembre 2017** permetterebbe di accedere nel 2018 al regime forfettario;
- al contrario, la **cessazione** avvenuta in **gennaio 2018**, non libererebbe dalla causa ostantiva del limite reddituale.

Seminario di specializzazione

IL REGIME DI CASSA E I FORFETTARI

Scopri le sedi in programmazione >

REDDITO IMPRESA E IRAP

Bilanci 2017 a metà strada tra derivazione semplice e rafforzata

di Enrico Ferra

La disciplina di coordinamento delle novità contabili apportate dal **D.Lgs. 139/2015** con le regole di determinazione delle basi imponibili Ires e Irap troverà completa applicazione nei bilanci dell'esercizio 2017, con la piena operatività dei principi di **derivazione rafforzata** e di prevalenza della **sostanza economica sulla forma giuridica**.

Dal punto di vista **tributario**, si è reso necessario chiarire l'esatta valenza da attribuire alle novità in tema di predisposizione dei bilanci, in quanto le regole tributarie mal si adattavano ai nuovi principi civilistici. In tal senso, vige oggi l'importante principio (non del tutto) generale che tanto il reddito d'impresa ai fini **Ires** quanto il valore della produzione ai fini **Irapp** si assumono per **derivazione dalle risultanze di bilancio**, salve le eccezioni puntualmente previste all'interno delle due normative di riferimento.

La **circolare Assonime 14/2017** chiarisce bene lo spirito della riforma contabile, resasi necessaria per perseguire due finalità principali: quella di realizzare una **migliore comparabilità dei bilanci** a beneficio di tutti gli utilizzatori e, in secondo luogo, quella di **ridurre gli obblighi amministrativi** a carico delle piccole e medie imprese.

La prima delle due finalità è stata realizzata mediante un tendenziale avvicinamento delle regole di redazione dei bilanci delle imprese italiane ai principi IAS/IFRS con l'applicazione del principio di prevalenza della **sostanza economica sulla forma giuridica**. Tale principio – cristallizzato all'interno dell'[**articolo 2423-bis cod. civ.**](#) con la nuova formulazione in base alla quale “*la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto*” – trova concreta attuazione in alcune particolari fattispecie, quali: le operazioni di **acquisto delle azioni proprie**; la rilevazione di crediti, debiti e titoli di debito in base al criterio del **costo ammortizzato**; l'iscrizione e la valutazione dei **derivati** in bilancio.

A ciò si aggiungono le ulteriori innovazioni, sempre finalizzate alla migliore comparabilità dei bilanci, che hanno interessato:

- il **divieto di capitalizzazione** delle spese di **ricerca e pubblicità**;
- la generalizzazione del **principio di rilevanza**;
- l'**eliminazione** della **sezione straordinaria** del conto economico.

In merito a questo ultimo punto, come già evidenziato in un recente contributo (si veda [**“Eliminazione dell'area straordinaria con effetti anche sulle comode”**](#) del 20 luglio 2017),

l'eliminazione dell'area straordinaria dallo schema di conto economico civilistico comporta che, già a decorrere dall'esercizio 2016, i componenti che prima confluivano nelle **voci E20 e E21** devono trovare una **nuova collocazione** nelle aree della **gestione operativa o finanziaria** in ragione della loro natura; ciò con importanti effetti, dal punto di vista tributario, in relazione alle disposizioni in materia di **imposte sui redditi** e dell'**Irap** che richiamano specifiche voci del **conto economico**.

In tema di **deduzione degli interessi passivi netti**, ad esempio, si ricorda come non sia più possibile allocare altrove taluni componenti positivi e negativi che fino al 2015 trovavano sistemazione nelle citate voci E20 e E21; inoltre, per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 244/2016, la nuova versione dell'[**articolo 96 del Tuir**](#) impone la sterilizzazione delle voci delle classi A) e B) del conto economico dei soli “**componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda**”.

La modifica impatta inoltre sulla corretta applicazione della disciplina delle **società di comodo** di cui all'[**articolo 30 L. 724/1994**](#). In tal caso, infatti, una delle **condizioni** che determinano la **presunzione di non operatività** delle società è che l'ammontare complessivo dei “*ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico*” sia inferiore alla somma degli importi risultanti dall'applicazione delle percentuali previste dalla norma a taluni valori dell'attivo dello stato patrimoniale.

Anche in questo caso si è rilevato come:

- il riferimento ai proventi straordinari contenuto nell'[**articolo 30**](#) sarebbe ora privo di effetti;
- tra i ricavi e i proventi non si dovrà tenere conto dei componenti positivi di **natura straordinaria** derivanti da **trasferimenti di azienda** o di **rami di azienda**.

Inoltre, non si potrà tenere conto dei componenti positivi di natura straordinaria per la verifica del limite di deducibilità delle **spese di rappresentanza** di cui all'[**articolo 108, comma 2, Tuir**](#), nonché in sede di calcolo del **test di vitalità nelle operazioni di fusione e scissione**.

La seconda finalità della riforma è la **riduzione degli oneri amministrativi a carico delle piccole e medie imprese**.

In questo senso, il legislatore ha consentito alle **imprese con bilancio semplificato** ([**articolo 2435-bis cod. civ.**](#)) di non applicare il criterio del costo ammortizzato e non redigere il rendiconto finanziario, e alle **micro-imprese** ([**articolo 2435-ter cod. civ.**](#)), in aggiunta, di non redigere la nota integrativa e non rilevare i derivati in bilancio.

In ambito tributario, l'idea di configurare un regime fiscale “agevolato” per le micro-imprese mediante il mantenimento della disciplina fiscale prevista dal Tuir nella sua formulazione originaria (senza quindi l'adozione del principio di derivazione per queste realtà “minori”) ha però comportato e comporterà non pochi problemi operativi: l'applicazione del principio di

derivazione “semplice” richiede inevitabilmente la gestione di un **doppio binario** tra il bilancio civilistico e la determinazione del reddito fiscale, in quanto l'**impostazione contabile assume rilevanza ai fini Irap ma non ai fini** della determinazione del reddito in ambito **Ires**.

Ciò non può che comportare un conseguente **incremento dei costi di gestione** e le **maggiori difficoltà** per gli operatori, che si troveranno a gestire questo mancato coordinamento e ricostruire i componenti reddituali fiscalmente rilevanti in via **extracontabile**.

Master di specializzazione

IL BILANCIO POST RIFORMA E LA NUOVA DISCIPLINA FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento

di Dottryna



La normativa sul “transfer price” riveste fondamentale importanza per le multinazionali che operano nel mercato globalizzato a livello mondiale.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Fiscalità internazionale”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza le linee guida OCSE sul TP alla luce delle modifiche introdotte lo scorso luglio.

In materia di *transfer pricing*, a **livello internazionale**, il principale documento cui fanno riferimento tutti gli addetti ai lavori è costituito dalle **linee Guida dell'OCSE** sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, così articolate:

- *Chapter I, The Arm's Length Principle;*
- *Chapter II, Transfer Pricing Methods;*
- *Chapter III, Comparability Analysis;*
- *Chapter IV, Administrative Approaches to Avoiding and Resolving Transfer Pricing Disputes;*
- *Chapter V, Documentation;*
- *Chapter VI, Special Considerations for Intangible Property;*
- *Chapter VII, Special Considerations for Intra-Group Services;*
- *Chapter VIII, Cost Contribution Arrangements;*
- *Chapter IX, Transfer Pricing Aspects of Business Restructurings.*

Le stesse **linee guida OCSE**, richiamando più volte il **principio di libera concorrenza** enunciato dall'OCSE, costituiscono un **imprescindibile strumento giuridico** utilizzato per la **corretta determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo**, riportando specifiche indicazioni con particolare riferimento:

- ai **metodi da utilizzare** per determinare **correttamente i prezzi di trasferimento**;
- all'**analisi di comparabilità**, indispensabile per individuare correttamente i soggetti comparabili;

- alle ulteriori **situazioni fiscalmente** rilevanti in tema di *transfer price*.

In ambito OCSE la tematica relativa alla **corretta determinazione dei prezzi di trasferimento** ha formato oggetto di numerosi studi ed approfondimenti da parte del Comitato per gli Affari fiscali, il cui primo **rapporto** risale all'anno **1979**, ove furono indicati i **criteri** per la determinazione del valore normale delle operazioni intercorse tra società appartenenti allo stesso Gruppo multinazionale.

Il primo rapporto è stato **rivisto ed integrato** dall'OCSE (con le versioni del 1984, del 1987, e del 1995). Infine, è stato varato il nuovo Rapporto dal titolo: "**Transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations**" che fornisce le linee guida integrali della disciplina sui prezzi di trasferimento.

Il 22 luglio 2010 l'OCSE ha emanato la **nuova versione** delle *Transfer Pricing Guidelines*, pubblicando anche la versione definitiva approvata dall'OCSE del "**Report on Transfer Pricing Aspect of Business Restructuring**" incorporato nel **capitolo IX** della nuova versione delle *Guidelines* OCSE.

Le principali novità riguardano:

- **l'eliminazione della gerarchia nell'applicazione dei metodi** previsti per la determinazione del *transfer pricing* (tradizionali, reddituali, di ripartizione degli utili e basati sul margine netto della transazione);
- **l'analisi di comparabilità**, con la previsione di ulteriori linee guida per la sua effettuazione;
- le **linee guida** relative all'applicazione dei **metodi tradizionali**;
- le indicazioni per analizzare l'impatto sul *transfer price* delle operazioni di **riorganizzazione aziendale**.

Il 10 luglio 2017 è stata diramata la nuova versione delle **linee guida sui prezzi di trasferimento** (*OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017*), che recepiscono le singole azioni finalizzate al contrasto dell'evasione fiscale internazionale **contenute nel progetto BEPS** ("Base erosion and profit shifting").

Queste le **novità in sintesi**:

- **azioni 8-10 "Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation"**: necessità di garantire **un'idonea allocazione e tassazione dei profitti**, in linea con le reali **attività economiche** che hanno contribuito alla **creazione dei redditi**;
- **azione 13 "Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting"**: introduzione di specifiche novità relative alla **documentazione da predisporre in ambito transfer pricing**. Con il *Country-by-Country Reporting* sono stati previsti specifici obblighi a carico delle **imprese multinazionali**, con l'obiettivo di predisporre una **specifica rendicontazione** riferita alle **imprese estere del Gruppo**, localizzate nei singoli

Paesi nel mondo, con onere per il contribuente di segnalare al Fisco **le imposte pagate nei vari Stati** (con **contestuale aggiornamento** dei Capitoli I, II, V, VI, VII, VIII e IX delle **linee guida OCSE**);

- attuazione dei c.d. “**safe harbour**” (Capitolo IV linee guida), con la raccomandazione di **introdurre specifiche disposizioni** che agevolino la **corretta determinazione dei prezzi di trasferimento** tramite **procedure semplificate** da adottare nei confronti dei soggetti che hanno effettuato **transazioni economiche a“basso rischio e a minore complessità”**.

Le *Guidelines OCSE* assumono **notevole importanza** per gli operatori internazionali, considerato che il Consiglio dell'OCSE ha raccomandato ai Governi degli Stati contraenti di invitare le Amministrazioni fiscali a tenere conto, nella **determinazione del prezzo di trasferimento delle cessioni di beni e prestazioni di servizi tra imprese associate**, delle considerazioni e dei metodi esposti nel rapporto OCSE, allo scopo di **evitare metodologie operative approssimative** che possono generare **fenomeni di doppia imposizione** economica.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)